



# COMUNE di MAJANO

PIAZZA ITALIA, 38

C.A.P. 33030

PROVINCIA DI UDINE

cod.fisc. 80010370304 part.IVA 01035980307

Medaglia d'oro al merito civile  
per l'opera di ricostruzione  
e rinascita dal sisma 1976

tel. fax 0432-948100

[www.majano.info](http://www.majano.info)

e-mail: [polizia.municipale@com-majano.regione.fvg.it](mailto:polizia.municipale@com-majano.regione.fvg.it)

## SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE

Prot. n.

Majano li 15.10.2018

### CAMPAGNA DI MACELLAZIONE SUINI A DOMICILIO PER USO DOMESTICO PRIVATO 2018-2019 IL SINDACO

**VISTO** il Regolamento di vigilanza sanitaria delle carni approvato con R.D. 20.12.1928, n. 3298;

**VISTO** il T.U.LL.SS approvato con R.D. 27.7.1934, n. 1265;

**VISTA** la Circolare del Ministero della Salute prot. n. 20151 del 24.05.2006;

**CONSIDERATO** che il Reg. CE 852/2004 stabilisce norme generali in materia di igiene dei prodotti alimentari destinate agli operatori del settore alimentare e non si applica, ai sensi dell'art. 1 c.2, alla preparazione, alla manipolazione ed alla conservazione domestica di alimenti destinati al consumo domestico privato;

**CONSIDERATO** che la D.G.R. FVG n. 2094 del 29.08.2005 disciplina nella Regione Friuli Venezia Giulia la macellazione a domicilio dei suini per consumo domestico privato;

**VISTA** la nota della Direzione regionale prot. 17886/SPS-VETAL del 06.10.2008;

**RICHIAMATA** la finestra temporale entro cui la campagna di macellazione si colloca, che va dal 15 ottobre 2018 al 15 marzo 2019;

**CONSIDERATA** la nota prot. n. 48974/DIP 14097 del 02.11.2017 del Servizio di Igiene degli Alimenti di origine animale Azienda Sanitaria n. 3, con la quale vengono stabilite le modalità operative di detta attività, riferite al territorio di competenza;

**RITENUTO** necessario, ai fini della tutela della salute pubblica, richiamare le norme che regolano la tradizionale attività di macellazione dei suini a domicilio per uso domestico privato;

#### COMUNICA

- 1) La macellazione a domicilio dei suini per consumo domestico privato può essere effettuata fino a 4 capi all'anno per nucleo familiare. Non è prevista l'autorizzazione comunale né l'ispezione veterinaria sistematica, a condizione che il privato notifichi l'avvio delle attività, almeno 3 giorni feriali prima della macellazione, al Servizio Veterinario, per l'espletamento della vigilanza sulle condizioni igienico-sanitarie e sulla destinazione delle carni e dei prodotti derivati.
- 2) Le comunicazioni devono essere inoltrate al Servizio Veterinario competente con la compilazione dell'apposito modello di notifica che potrà essere:
  - Inviato via FAX al numero **0432-1922354**
  - Consegnato direttamente presso gli uffici di **via Monte Festa, 4 – 33038 San Daniele del Fr.** nella giornata del martedì dalle ore 08.00 alle ore 10.00
  - Inviato via e-mail: **veterinarito@as3.sanita.fvg.it**

**almeno tre giorni prima** della macellazione stessa, specificando l'ora, il luogo ed il numero dei suini da macellare nonché il nominativo del norcino (informarsi al n. del servizio veterinario).

- 3) Coloro che non abbiano ottemperato in tempo utile alla disposizione del precedente punto e oltre il limite di 4 suini all'anno, la macellazione è consentita unicamente presso i macelli riconosciuti ai sensi del Regolamento CE 853/04.
- 4) E' vietata la lavorazione delle carni ottenute da macellazioni a domicilio per uso domestico privato nei locali registrati ai sensi del Reg. 852/04 di esercizi agrituristici, unità di ristorazione e/o laboratori di produzione di prodotti di salumeria.
- 5) E' vietata la macellazione nelle ore notturne e nelle giornate festive del 25 dicembre e del 1° gennaio.
- 6) **E' vietata immissione sul mercato delle carni e dei prodotti derivati dai suini macellati per uso domestico privato.**
- 7) Le attrezzature, gli utensili ed i locali adibiti alla macellazione ed alla lavorazione delle carni devono essere preventivamente lavati e disinfettati e mantenuti in perfette condizioni igienico-sanitarie.
- 8) Per risparmiare agli animali dolori e sofferenze evitabili, l'operazione di stordimento immediatamente precedente a quella di dissanguamento, deve essere praticata con pistola a proiettile captivo penetrante secondo le prescrizioni dell'art. 10 del Reg. CE 1099/2009.
- 9) Per l'intervento del veterinario ufficiale, nell'ambito dell'attività di vigilanza e per il campionamento ai fini dell'esame per la ricerca delle trichine non è previsto il versamento di alcun importo.
- 10) Solo nel caso in cui sia richiesta (dal norcino in presenza di manifestazioni riconducibili ad uno stato patologico (non salute) dell'animale prima dello stordimento oppure dopo lo stordimento, in relazione ai quadri anatomopatologici rinvenuti), la visita ispettiva veterinaria è previsto il pagamento dell'importo della relativa tariffa regionale.  
I trasgressori saranno puniti a norma di legge.



H. SINDACO  
RALADIN Dott.ssa Raffaella